



COMUNE DI VILLA LAGARINA

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEL VOLONTARIATO
SINGOLO E ASSOCIATIVO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 29 giugno 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Raffaella Santuari
firmata digitalmente

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO E SUE FINALITA'

1. L'art. 118 della Costituzione italiana ha introdotto il principio di sussidiarietà, secondo cui il titolare generale delle funzioni amministrative è in primo luogo il Comune. Al comma 4, il citato articolo prevede che i Comuni “...favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tale assunto trova esplicitazione anche all'art. 2 comma 3 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

La sussidiarietà orizzontale è uno dei modi di esplicitarsi del rapporto tra autorità e libertà, avendo quale presupposto che la cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse generale venga resa dai privati cittadini, sia come singoli che come associati.

In tale ambito, il potere pubblico interviene in forma sussidiaria, restando a livello di programmazione, coordinamento ed eventuale gestione.

2. Il Comune di Villa Lagarina, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Per attività di volontariato, nella fattispecie, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro da singoli cittadini o associazioni a favore del Comune ovvero a supporto del medesimo nei servizi comunali resi alla collettività.

3. L'impegno volontario, totalmente libero, spontaneo, accessorio e gratuito, va inteso come attività di utilità sociale complementare e non sostitutivo dell'operato dei dipendenti comunali e non deve essere indispensabile per garantire la normale attività istituzionale. Lo svolgimento dell'attività non può configurare, chiaramente o tacitamente, un rapporto di subordinazione gerarchica alla struttura burocratica dell'Ente né travalicare la spontanea disponibilità del volontario.

Parimenti, lo svolgimento dell'attività in favore del Comune e nell'ausilio ai servizi comunali resi alla collettività, non rappresenta in alcun modo rapporto sinallagmatico, non contemplando prestazioni corrispettive bensì unicamente un'attività volontaria e gratuita.

4. Per volontariato, si intendono anche quelle Associazioni ovvero i Comitati presenti sul territorio, i quali non hanno scopo di lucro ed intendono collaborare con la cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 2

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività del volontario è una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri di occasionalità, accessoria e totale gratuità, non sussistendo alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

2. Gli ambiti di attività di volontariato riguarderanno la cura e tutela dei beni comuni, dei bisogni collettivi ed i servizi di interesse generale in favore della collettività, saranno svolti d'intesa con il Comune, e saranno i seguenti:

- a. attività di sorveglianza e custodia presso strutture a valenza culturale e ricreativa, aree giochi e parchi pubblici;
 - b. attività di accompagnamento dei bambini nel percorso casa-scuola (servizio pedibus);
 - c. attività di supporto agli anziani o a soggetti a rischio di esclusione sociale, purché tale attività non rientri nelle competenze e nei servizi già resi da altro ente;
 - d. supporto alle attività culturali, sportive e ricreative;
 - e. attività di minuta manutenzione che interessano beni di proprietà del Comune (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccole riparazioni, tinteggiature, verniciature, rimozione graffiti);
-

f. attività di pulizia, manutenzione del verde, rimozione e conferimento di rifiuti presenti in aree ed immobili di proprietà del Comune, con particolare riferimento ad aree verdi, boschi, sentieri pubblici.

3. Le attività di cui sopra non dovranno comunque riguardare aree di pertinenza dei privati, salvo che sulle medesime non siano posti diritti reali di godimento in favore del Comune e della sua collettività.

4. Gli ambiti di intervento non riguarderanno in ogni caso attività ricadenti nell'attività commerciale dell'ente, né industriale, limitandosi a beni e servizi con funzioni prettamente istituzionali.

5. Ulteriori eventuali ambiti di attività, potranno successivamente essere individuati con apposita deliberazione di Giunta comunale.

ARTICOLO 3 REQUISITI DEL VOLONTARIO

1. I soggetti che intendono svolgere attività di volontariato devono avere i seguenti requisiti:

- maggiore età, ovvero sedici anni di età previa liberatoria del soggetto che esercita la potestà;
- idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono;
- idoneità morale, secondo valutazione dell'Ente, tenuto anche conto dell'assenza vincolante di condanne penali a proprio carico.

2. Nel caso di Associazioni o Comitati, tali requisiti dovranno essere posseduti dai soggetti indicati dall'associazione/comitato medesima/o quali volontari nelle attività di cui al precedente articolo 2.

3. I requisiti soggettivi del volontario non hanno carattere discriminatorio, così come non discriminatoria sarà l'attività in cui verrà espletato il volontariato.

ARTICOLO 4 ALBO DEI VOLONTARI

1. Le persone/Associazioni/Comitati interessati devono presentare la loro manifestazione di disponibilità, in carta semplice, in cui dovrà anche essere indicata l'eventuale impossibilità (motivata) di effettuare una delle attività di cui al precedente articolo 2, oppure la preferenza per lo svolgimento di una o più delle stesse attività.

Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari vengono inseriti nell' "Albo dei volontari".

2. L'iscrizione nell'Albo dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione. La cancellazione dall'Albo avviene:

- a seguito di comunicazione di rinuncia alla disponibilità da parte del volontario;
- d'ufficio qualora, nel corso dello svolgimento dell'attività, si sia verificata la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- d'ufficio a seguito del verificarsi delle situazioni indicate nel successivo art. 7.

ARTICOLO 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune deve vigilare sull'incolumità dei volontari, adottando ogni misura idonea ad evitare possibili danni cagionati alla loro sfera personale e patrimoniale. A tal fine, comunica previamente al volontario i possibili rischi connessi alle attività per cui lo stesso si è reso disponibile.

2. Sono a carico del Comune, salvo diverso accordo con i soggetti coinvolti, le seguenti spese:

- a. l'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- b. la fornitura, ove occorrente, di specifico vestiario e di tutto l'occorrente per lo svolgimento dell'attività.

I volontari non sono autorizzati ad anticipare la spesa per l'acquisto dell'occorrente lo svolgimento dell'attività ed in ogni caso non è ammesso il rimborso della spesa eventualmente sostenuta.

3. La copertura assicurativa può non essere attivata nel caso dei soci delle associazioni che possiedono già una copertura assicurativa nello svolgimento delle attività di routine della propria associazione purché sia certo che la copertura sia garantita anche per la specifica attività di volontariato svolta nell'ambito di questo regolamento.

4. Per le attività svolte dai volontari, sarà cura del Servizio Patrimonio e gestione cantiere tenere un registro relativo al tipo di attività prestata ed alle ore impiegate, distinto per anno solare. Entro il 20/12 di ogni anno, il Servizio Patrimonio e gestione cantiere avrà cura di trasmettere al Servizio programmazione e bilancio tale registro, unitamente alla stima del valore dell'attività di volontariato effettuata nei confronti del Comune.

Ciò al fine di consentire al Servizio programmazione e bilancio di effettuare il giro contabile previsto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., punto 1.

Pertanto, configurandosi l'attività di volontariato come una donazione di tempo e attività al Comune, producendo evidentemente effetti di natura economico-patrimoniale, si rileva la necessità di effettuare la relativa regolazione contabile a bilancio, in ossequio ai principi contabili.

ARTICOLO 6 RESPONSABILITA'

1. Resta in ogni caso viva la responsabilità personale del volontario, ovvero dell'Associazione di cui il medesimo fa parte, per i danni cagionati a cose o a terzi, procurate con dolo ovvero con colpa grave fattispecie per cui il Comune è ritenuto indenne da responsabilità.

2. Nel caso in cui sia accertata la responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo, il volontario/l'associazione dovranno provvedere a risarcire il Comune ovvero i terzi del danno cagionato.

ARTICOLO 7 COMPORAMENTI

1. I volontari, singoli o associati, nell'espletamento della loro attività di cura e tutela dei beni comuni, dei bisogni collettivi e delle attività di interesse generale, opera nel pieno rispetto delle persone e delle cose con cui viene in contatto a causa della sua attività.

2. I volontari sono tenuti al rispetto di tutte le vigenti norme, in particolare di quelle inerenti la sicurezza propria e altrui. Essi sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni pregiudizievoli per la sicurezza ovvero situazioni difformi dalle norme o che possano recare danno ai beni o all'immagine del Comune, il quale provvederà alla rimessa in pristino ovvero in sicurezza.

3. Essi dovranno altresì mantenere comportamenti consoni alla pubblica morale e tali da non arrecare danno all'immagine dell'Amministrazione comunale. Eventuali comportamenti lesivi altrui nei confronti propri o dell'Amministrazione o dei beni comunali saranno segnalati immediatamente al Comune per i conseguenti provvedimenti.

4. In caso di comportamento scorretto da parte del volontario/Associazione, saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione e al pregiudizio che questa potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio ovvero al Comune, le seguenti sanzioni:

- sospensione dall'Albo per un periodo massimo di 2 mesi;
- eliminazione definitiva dall'Albo nei casi di recidiva o per particolare gravità o di comportamenti con rischi per l'incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio o per l'immagine del Comune.

ARTICOLO 8

DECORRENZA E NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Parimenti, le manifestazioni di disponibilità possono essere presentate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con attivazione delle attività di volontariato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di iscrizione della prima persona resasi disponibile.
3. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.